

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

**(ACCORDI DELL'11/07/1955, DELL' 1/05/1969 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ACCORDO
23/05/1996)**

Isritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 9141

**Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/07/2018)**

Sommario

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA "R.I.T.A."	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Requisiti e documentazione da presentare a supporto della richiesta.....	4
Art. 3 - Definizione della prestazione	5
Art. 4 - Costi	6
Art. 5 - Fiscalità	6
Art. 6 - Modalità per richiedere la prestazione	6
Art. 7 - Gestione della posizione residua.....	7
Art. 8 - Informativa all'iscritto.....	7

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1, Commi 168-169, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) - Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. R.I.T.A.).

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA "R.I.T.A."

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (d'ora in poi **R.I.T.A.**) da parte del Fondo pensioni per il personale della cassa di risparmio di Bolzano S.p.A. (accordi dell'11/07/1955, dell'1/05/1969 e successive modifiche ed accordo 23/05/1996) (di seguito, "Fondo"), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni statutarie del Fondo medesimo.

Art. 2 - Requisiti e documentazione da presentare a supporto della richiesta

Il legislatore nazionale ha previsto per le forme pensionistiche complementari "*in regime di contribuzione definita*" (sezione B del Fondo) - un sostegno finanziario agli iscritti (del settore privato) che si trovino vicino al pensionamento. Più in particolare, l'art. 1, commi 168 e 169 della L. 205/2017, ha introdotto la possibilità di ottenere l'erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, in favore dei soggetti, **che abbiano cessato il proprio lavoro** o che siano rimasti **inoccupati** per un periodo superiore a ventiquattro mesi.

Per ottenere la R.I.T.A., l'aderente alla forma pensionistica complementare dovrà possedere i requisiti di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b), di seguito elencati

- a) **Cessazione dell'attività lavorativa nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (art. 11, c. 4, d.lgs. n. 252/2005):**
- cessazione dell'attività lavorativa;
 - raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;

- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno **venti anni** nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di **cinque anni di partecipazione** alle forme pensionistiche complementari.

b) Cessazione dell'attività lavorativa nei dieci anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e inoccupazione superiore a 24 mesi (art. 11, c. 4bis, d.lgs. n. 252/2005):

- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al raggiungimento dei 24 mesi di inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività lavorativa;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La prestazione spetta solo agli iscritti titolari di reddito da lavoro al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 3 - Definizione della prestazione

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, pari al montante accumulato richiesto dall'iscritto.

La RITA decorre dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, salvo revoca della prestazione su richiesta dell'iscritto.

Il Fondo effettuerà verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli iscritti per accertare il possesso dei requisiti.

All'atto della richiesta l'iscritto indica la quota di montante accumulato da impegnare a tale titolo. L'iscritto può impegnare l'intero importo della posizione individuale o una sua porzione.

L'erogazione della prestazione avverrà con rate a cadenza trimestrale.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuto in gestione. L'iscritto, al momento della richiesta, dovrà indicare il comparto/Profilo

cui intende far affluire la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento. In caso di mancata indicazione da parte dell'iscritto del comparto/Profilo cui far affluire la porzione di

montante, tale porzione di montante verrà riversato nel comparto Garantito (Assicurativa). Resta fermo il diritto dell'iscritto di cambiare il comparto/Profilo di investimento del

residuo

montante, richiedendo apposite informazioni su tale facoltà.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno, quindi, conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. L'importo della singola rata potrà, pertanto, subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento della gestione.

L'iscritto può esercitare la **facoltà di revoca** dell'erogazione della RITA richiedendo apposite informazioni su tale facoltà agli indirizzi e.mail ufficio.amministrazione.del.personale@sparkasse.it e FondopensionePensionsfonds@sparkasse.it

Art. 4 - Costi

Per la corresponsione della RITA non verrà richiesto alcun costo aggiuntivo all'iscritto.

Art. 5 - Fiscalità

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare del richiedente è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Art. 6 - Modalità per richiedere la prestazione

Al fine di richiedere la prestazione R.I.T.A., il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento. A tal fine è necessario produrre, a supporto della richiesta di attivazione della R.I.T.A., la documentazione di seguito indicata:

- Copia di un **documento di identità** del richiedente (fronte/retro);
- Modulo di richiesta **allegato** al presente Regolamento debitamente compilato e firmato;

Inoltre:

per la richiesta della prestazione di cui all'art. 2, lett. a):

- **estratto conto estratto conto integrato (ECI)/estratto conto assicurativo dell'INPS** da cui si evinca la maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel sistema obbligatorio;

Per l'attestazione dei requisiti richiesti possono essere rilasciate **dichiarazioni sostitutive**, congiuntamente all'impegno scritto del dichiarante a produrre, in caso di richiesta da parte della forma pensionistica, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Art. 7 - Gestione della posizione residua

Nel caso di scelta, da parte dell'iscritto, di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla **posizione residua** rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni di **anticipazioni e riscatti** di cui al Regolamento del Fondo e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle **prestazioni in capitale e rendita**.

Resta ferma la prerogativa dell'iscritto in tema di **trasferimento** della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, **anche la parte impegnata a titolo di R.I.T.A.**, con conseguente revoca della stessa.

In caso di **decesso** dell'iscritto in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere **riscattato** secondo la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art. 14, comma 3 del D.lgs. 252/2005 e, per coloro ai quali si applica, l'art. 10, commi 3-ter e 3- quater del d.lgs. 124/1993, con riscatto iure proprio da eredi/beneficiari.

In tema di **cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità** operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all'art.11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005.

Art. 8 - Informativa all'iscritto

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la **Comunicazione Periodica**.